

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 2306

Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” (RQR). Approvazione dello Schema di Convenzione per l’adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e per la concessione d’uso del Marchio.

L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Associazionismo Qualità e Mercati e confermata dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, riferisce quanto segue:

La Giunta regionale con Deliberazione n. 960 del 09/06/2009 ha riconosciuto il “Marchio Prodotti di Puglia” quale sistema regionale di qualità, ha approvato il nuovo regolamento d’uso del marchio e delle indicazioni per l’uso del logo/marchio, e ha incaricato il Dirigente del Servizio Alimentazione di approvare con propri provvedimenti tutti gli atti necessari all’implementazione, gestione e comunicazione del marchio “Prodotti di Puglia”;

La Giunta regionale con Deliberazione n. 1271 del 26/06/2012 ha riconosciuto il Marchio “Prodotti di Qualità Puglia” quale sistema di qualità alimentare in conformità all’articolo 32 del reg. CE 1698/2005 del Consiglio;

La Giunta regionale con Deliberazione n. 1076 del 05/06/2012 ha approvato il logo e il regolamento d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”;

La Regione Puglia, ai sensi del Reg. (CE) n. 207/09, ha depositato l’11/06/2012 all’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno – Agenzia della UE competente per la registrazione dei marchi – UAMI, la domanda di registrazione del Marchio collettivo comunitario con indicazione territoriale “Prodotti di Qualità”;

L’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) di Alicante ha rilasciato il 15/11/2012 il certificato di registrazione Marchio “Prodotti di Qualità” registrato al n. 010953875.

La Regione Puglia con Deliberazione di Giunta n. 534 del 26/03/2014 di approvazione della procedura tecnica del regime di qualità regionale “Prodotti di Qualità” ha riconosciuto il Regime di Qualità Regionale ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013.

La Regione Puglia con Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 09/12/2015 ha approvato la procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità”, in seguito alla notifica n. 2015/0045/1 ai Servizi della Commissione europea in applicazione della direttiva 98/34/CE.

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari con Determinazione del 7 dicembre 2016, n. 187 pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 144 del 15 dicembre 2016, ha approvato le Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”.

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari con successiva Determinazione del 26 settembre 2017, n. 168 ha approvato le modifiche alle Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”.

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari con la Determinazione del n. 169 del 27/09/2017 ha approvato l’Avviso pubblico per l’istituzione di un Elenco regionale degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell’ambito del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” (RQR), in attuazione della procedura tecnica

del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 9 dicembre 2015.

La Regione Puglia con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 206 del 14/11/2017 ha Istituito l'Elenco regionale degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell'ambito del Regime di Qualità Regionale (RQR) "Prodotti di Qualità" in attuazione della procedura tecnica approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 9 dicembre 2015.

Il regolamento d'Uso del Marchio "Prodotti di Qualità Puglia" di cui alla DGR n. 1076/12, all'art. 9, prevede la sottoscrizione della convenzione tra il concessionario del Marchio e la Regione Puglia;

Tanto premesso,

PROPONE

- di fare propri i contenuti in narrativa;
- di approvare, per i motivi indicati in premessa, lo Schema di Convenzione per l'adesione al Regime di Qualità Regionale e per la concessione d'uso del Marchio, di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari alla sottoscrizione della convenzione da stipularsi tra la Regione Puglia e il concessionario del Marchio.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA (L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni)

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 – comma 4, lettera d), f), e k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato e di fare propria la proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste;
- di approvare, per i motivi indicati in premessa, lo Schema di Convenzione per l'adesione al Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" e per la concessione d'uso del Marchio, di cui all'Allegato 1 parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento;


- di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari alla sottoscrizione delle convenzioni da stipularsi tra la Regione Puglia e il concessionario del Marchio;
- di incaricare il Segretariato Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6, L.R. 13/1994, di inviare copia del presente atto al Servizio del Bollettino per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di incaricare la Sezione Comunicazione Istituzionale presso la Segreteria Generale del Presidente per la pubblicazione dello stesso sul portale della Regione sul sito Internet www.regione.puglia.it ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 in materia di trasparenza amministrativa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

DA N./.../..... FOGLI

Il Dirigente di Sezione



Allegato "1"

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ADESIONE AL REGIME DI QUALITÀ REGIONALE "PRODOTTI DI QUALITÀ" E PER LA CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO

tra

la Regione Puglia, di seguito "Regione", nella persona del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, Bari c.f. 80017210727.

e

L'impresa _____, di seguito concessionario, con sede legale in _____ P.IVA/C.F. _____, nella persona del legale rappresentante _____ C.F. _____ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in _____;

Premesso che

- la Regione Puglia è titolare del Marchio Collettivo Comunitario "Prodotti di Qualità", depositato l'11/06/2012 all'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno – UAMI e registrato il 15/11/2012, con n. 010953875;
- la Regione Puglia con Deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2012, n. 1076 ha approvato il regolamento d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità";
- la Regione Puglia con Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 09/12/2015 ha approvato la Procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità", in seguito alla notifica n. 2015/0045/1 ai Servizi della Commissione europea - direttiva 98/34/CE";
- la Regione Puglia con Determinazioni del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 187 del 07 dicembre 2016 e n. 168 del 26 settembre 2017 ha approvato le Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" e concessione d'uso del Marchio;
- l'impresa _____ ha presentato la domanda di adesione al Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" e di concessione d'uso del Marchio, acquisita agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari con prot. n. _____ del _____;
- l'istruttoria per la concessione si è conclusa con esito favorevole come da verbale del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati del _____;
- l'impresa richiedente è assoggettata al controllo di un Organismo di Controllo indipendente, iscritto nell'Elenco regionale degli Organismi di Controllo istituito con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 206 del 14/11/2017 e successive.

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Premessa)

Tutto quanto in premessa è parte integrante della presente Convenzione.



Allegato "1"

Art. 2**(Oggetto)**

La presente convenzione ha per oggetto l'adesione al Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" e la concessione d'uso del Marchio.

Art. 3**(Obblighi)**

Il concessionario si impegna a garantire la corretta applicazione, anche attraverso una documentata attività di autocontrollo, delle disposizioni contenute nel Regolamento d'uso del Marchio e nelle relative procedure applicative.

Inoltre, si impegna a:

- rispettare tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di produzione, trasformazione, etichettatura e commercializzazione dei prodotti agroalimentari;
- rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene, di sanità, di benessere degli animali e di salute delle piante conformemente alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali;
- applicare e rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale e dal contratto collettivo di lavoro in ordine all'assunzione a tempo determinato e indeterminato dei lavoratori o dipendenti agricoli utilizzati nell'azienda;
- rispettare quanto previsto dalla procedura tecnica e dalle procedure applicative del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" approvate dalla Regione Puglia;
- rispettare i requisiti previsti dal disciplinare di produzione per cui si chiede di partecipare al Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità";
- assoggettarsi al sistema di controllo;
- adottare un sistema di rintracciabilità.

Il concessionario, durante il periodo di validità della concessione, inoltre:

- si impegna a mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso la concessione;
- è responsabile del rispetto del regolamento d'uso del Marchio e delle procedure applicative d'uso del Marchio e di utilizzo del logo;
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione successivamente intervenuta rispetto a quanto dichiarato nella domanda di concessione.

In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento d'uso del Marchio, la Procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" e le relative procedure applicative, si applicano le sanzioni previste ai sensi dell'art. 14 del Regolamento d'uso del Marchio.

Il concessionario del Marchio non ha diritto ad alcuna indennità, risarcimento o compenso in caso di risoluzione o cessazione della concessione. Tutte le spese relative alle attività del concessionario del Marchio sono a carico dello stesso.

Il concessionario si impegna ad utilizzare il Marchio esclusivamente per i seguenti prodotti, ottenuti in conformità al disciplinare di produzione:

1. _____;
2. _____;



Allegato "1"

Art. 4**(Condizioni d'uso del Marchio)**

Il Regolamento d'uso del Marchio, la Procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" e le relative procedure applicative, ai quali le parti dichiarano di volersi integralmente riportare, costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 5**(Corrispettivi a carico dell'utilizzatore)**

Per la concessione in uso del Marchio è previsto il pagamento della quota annuale di euro 20,00 (venti/00), di cui alla Deliberazione della Giunta regionale del 05/08/2011, n. 1868.

La Regione comunica la eventuale variazione della quota di concessione che viene annualmente applicata. Il mancato pagamento fa decadere automaticamente la presente concessione. L'onere relativo alla attività di controllo esercitata dall'Organismo di Controllo rimane a carico del concessionario.

Art. 6**(Durata della Concessione)**

La concessione d'uso del Marchio ha durata di 3 (tre) anni.

La convenzione si intende tacitamente rinnovata se il concessionario non inoltra disdetta a mezzo raccomandata A/R almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza.

Art. 7**(Controlli e Sanzioni)**

I controlli sul corretto uso del Marchio sono eseguiti dall'Organismo di Controllo _____, regolarmente iscritto nell'Elenco Regionale degli Organismi di Controllo.

L'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 14 del regolamento d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" è di competenza della Regione.

La Regione si riserva di poter attivare ogni forma di rivalsa legale per ottenere il completo risarcimento per eventuali danni materiali e morali, diretti o indiretti, causati dall'uso illegittimo del Marchio.

La Regione svolge attività di vigilanza, tutela e monitoraggio secondo quanto previsto dalle disposizioni del Regolamento d'uso del Marchio, della Procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" e delle relative procedure applicative.

Art. 8**(Contenziosi)**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari.

Art. 9**(Trattamento dei dati personali)**

Il concessionario autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei propri dati personali da parte della Regione nell'ambito del perseguimento delle finalità della presente convenzione e delle proprie attività istituzionali.



Allegato "1"

Art. 10**(Oneri fiscali)**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 2 - Tariffa - parte II del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986, e le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede. Il presente atto è sottoposto ad imposta di bollo fin dall'origine ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. Sono interamente a carico del concessionario le spese di bollo.

Art. 11**(Disposizioni Finali)**

Il concessionario dichiara di essere a conoscenza che la presente convenzione diventa vincolante dal momento in cui viene ratificata e sottoscritta dalla Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bari,

Per la Regione Puglia

Il Dirigente della Sezione Competitività delle
Filiera Agroalimentari

Dott.

Per il concessionario

Il Legale Rappresentante

